

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020 n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15252/16 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

██████████ ██████████ , rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████
██████████ per procura in margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA , in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ ██████████ giusta
deliberazione di Giunta Municipale n. 300/IE del 06 dicembre 2016, in forza ed in virtù di
procura speciale, da ritenersi apposta in calce al presente atto ex art 83

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni



Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:

- 1) In accoglimento della domanda attorea condanna il Comune di Monreale al pagamento, in favore di ██████████ ██████████ della somma di euro 6.492,82, oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;



- 2) condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.750,00, di cui euro 250,00 per spese, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del Comune convenuto.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 14 settembre 2016, [REDACTED] ha chiesto la condanna del Comune di Monreale, ai sensi dell'art. 2051, al risarcimento dei danni non patrimoniali – quantificati nella somma di € 13.750,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi) – conseguenti ad un infortunio verificatosi a Monreale in data 13 giugno 2013, quando l'attrice, nel percorrere a piedi la via [REDACTED] allorché, giunta nei pressi del civico n.17, all'improvviso cadeva per terra a causa di un avvallamento del manto stradale non segnalato, riportando lesioni, a causa del (non segnalato) stato di dissesto del manto stradale.



Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno premettere che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).

La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al Comune proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,



gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).

Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità *ex art.* 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verifica al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).

D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).

La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. n. 11414/2004).

Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato da parte attrice, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] (da considerarsi notevolmente attendibile in quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa), la quale all'udienza del 18 giugno 2018 ha confermato la ricostruzione operata da parte attrice con l'atto di citazione.



Tale deposizione testimoniale trova, poi, riscontro nelle fotografie versate in atti, raffiguranti un lieve avvallamento esistente sulla sede stradale [cfr. doc. della produzione allegata all'atto di citazione].

Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attrice [cfr. relazione del C.T.U. dott. ██████████ depositata in atti].

Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.

È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.

Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verifica dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Comune di Monreale (quale ente proprietario della strada teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.



Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 13 giugno 2013 hanno provocato a ██████████ ██████████ una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 20 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili *in toto*) [cfr. relazione cit. ed allegati chiarimenti, in atti].



Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - *ex art. 185 c.p.* - allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal D.M. 22 luglio 2019, spetta a [REDACTED] [REDACTED] a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (45 anni), la somma complessiva di € 3.493,22 secondo i valori attuali.



Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 1.899,60 in valori attuali.

Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 5.392,82 per il danno non patrimoniale.

Il Comune convenuto va altresì condannato al risarcimento del danno patrimoniale all'attrice pari ad € 1.100,00 per le spese mediche ritenute congrue dal C.T.U..

Il comune di Monreale sarà pertanto condannato a risarcire l'attrice complessivamente della somma di € 6.492,82.

Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Comune di Monreale – sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della domanda e fino al soddisfo.



In ragione del criterio legale della soccombenza il Comune convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio.

La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.

In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del Comune di Monreale le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.



Palermo, 20 maggio 2020

IL G.O.T.

Giorgia Lenzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020 n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA



nella causa iscritta al n. 18012/19 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
vertente

TRA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] [REDACTED] per procura in
atti

OPPONENTE

E

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del Legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] per procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo



Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4886/19 del Tribunale di Palermo depositato il 26 agosto 2019 che si dichiara esecutivo;
- 2) condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in complessivi € 2.231,92, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2019, verte sull'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 4886/19 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore del [REDACTED] S.p.A., della somma di € 18.477,04 quale debito scaturente dal mancato pagamento di due



fatture del 22 febbraio e del 31 luglio 2018, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.



Nel merito, l'opposizione è infondata.

In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.

Pertanto, il primo è tenuto a fornire unicamente la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).

Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che *“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'“an” o sul “quantum” del credito vantato in giudizio”* (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).

In altri termini, *“la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova*



dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. civ. n. 5915/2011 e n. 5071/2009).

Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (così Cass. civ. n. 17371/2003).

Nel caso specifico, deve rilevarsi tuttavia che l'opposta ha ottemperato all'onere di cui era gravata poiché ha precisato e documentato nel corso del presente giudizio che le due fatture traggono origine da due distinti accertamenti, eseguiti dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.), incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in Castellammare del Golfo (TP), Contrada [REDACTED] contraddistinto dal N. [REDACTED] e presso il punto di prelievo sito in Balestrate (PA), Contrada [REDACTED] sn, contraddistinto dal N. POD [REDACTED] entrambi di fatto utilizzati dalla sig.ra [REDACTED] all'esito dei quali (accertamenti) venivano riscontrate irregolarità relativamente alla misura dei prelievi di energia elettrica.

I verbali di accertamento fanno piena prova fino a querela di parte, ma peraltro, l'opponente non ha in alcun modo contestato gli accadimenti.

Alla luce di ciò la spiegata opposizione non può che essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 4886/19 confermato in ogni sua parte.



Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza - da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) - la ENEL Energia S.p.A va condannata al pagamento delle spese



di lite sostenute da parte opponente, da distrarsi in favore del procuratore costituito (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.).



Palermo, 3 ottobre 2022

IL G.O.T.
Giorgia Lenzi

